



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 09.07.2020

Info/107(R)/ALBO GESTORI: Tempistica di sospensione/cancellazione Albo per mancato pagamento diritti di iscrizione

ALBO GESTORI AMBIENTALI: DISCIPLINA SULLA TEMPISTICA SULLA SOSPENSIONE/CANCELLAZIONE PERMANCATO VERSAMENTO DEL DIRITTO DI ISCRIZIONE

Con la **Circolare n. 8 del 7 luglio 2020** l'Albo Gestori Ambientali ha reso **nota la tempistica che le Sezioni regionali osserveranno per l'anno 2020 relativamente alla notifica dei provvedimenti di sospensione e cancellazione per mancato versamento del diritto di iscrizione.**

Si ricorda che l'articolo 113, comma 1, lettera d), del D.L. 18/2020 "Cura Italia ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine di versamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo, pertanto la circolare in oggetto ha stabilito che, per l'anno in corso, le Sezioni regionali, in deroga alle disposizioni di cui alle circolari del 4 maggio 2018, n. 144 e del 4 settembre 2018, n. 149, osservano la seguente tempistica:

- decorso il termine del 30 giugno provvedono, entro il 31 luglio, a deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d'iscrizione con decorrenza 15 settembre e notificano a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento. La Circolare prevede altresì la procedura che seguiranno le Sezioni regionali in caso di mancata notifica a causa dell'indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante,
- nel caso in cui l'omissione del pagamento perduri per più di dodici mesi, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera f) del D.M. 120/2014 entro il 31 luglio e notificano, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza 15 settembre. Anche in tale caso la Circolare in oggetto stabilisce la procedura nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, prevedendo, come nel caso precedente, che le Sezioni regionali, provvedono mediante pubblicazione sul sito web dell'Albo il 1° settembre.

In allegato la circolare dell'ALBO n. 8/2020.